



Corso di formazione per Giudici, Avvocati e Assistenti Sociali sul procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni

**6 febbraio 2015 – Auditorium «A. Zoli»,
Ordine degli Avvocati di Firenze**




I più recenti sviluppi della giustizia minorile in Europa

Joseph Moyersoen, esperto di programmi di cooperazione internazionale in materia di giustizia minorile e GO presso il Tribunale per i minorenni di Milano




Struttura dell'intervento

- ✦ **Verso una cultura dei diritti dell'infanzia**
- ✦ **La normativa internazionale ed europea in materia di giustizia civile minorile e familiare**
- ✦ **La normativa internazionale ed europea in materia di giustizia penale minorile**
- ✦ **La giustizia minorile nei Paesi europei**
- ✦ **Le funzioni ricoperte e il mandato del giudice onorario minorile**
- ✦ **Conclusioni**




Verso una cultura dei diritti dell'infanzia



Verso una cultura dei diritti dell'infanzia


- ✿ **1. La Dichiarazione di Ginevra del 1924** sui diritti del bambino (Società delle Nazioni);
- ✿ **2. La Dichiarazione dei diritti del fanciullo** del 1959 (Assemblea Generale delle Nazioni Unite);
- ✿ **3. La Convenzione sui Diritti del Fanciullo (CRC)** del 1989 e i suoi tre Protocolli facoltativi in materia di vendita di bambini, prostituzione infantile e pornografia rappresentante bambini, in materia di coinvolgimento di bambini nei conflitti armati, entrambi del 2000, e in materia di procedura di reclamo del 2011 (Assemblea Generale delle Nazioni Unite).



Verso una cultura dei diritti dell'infanzia

La CRC:


- ✦ 54 articoli
- ✦ Minori come soggetti di diritti
- ✦ Diritti di prima e di seconda generazione
- ✦ Approccio olistico e proattivo
- ✦ Norme di carattere programmatico
- ✦ Norme di carattere vincolante
- ✦ Art. 3 sul «best interest»: migliore (e non superiore) interesse del minore




Verso una cultura dei diritti dell'infanzia

Art. 3 della CRC

✦ ***1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.***




La normativa internazionale in materia di giustizia civile minorile e familiare



La normativa internazionale in materia di giustizia civile minorile e familiare


Articoli della CRC

- ⊕ Art. 9 sul "diritto dei fanciulli a crescere nella propria famiglia"**
- ⊕ Art. 18 sulla "responsabilità dei genitori in materia di educazione e promozione dello sviluppo dei figli"**
- ⊕ Art. 20 sul "diritto del fanciulli fuori famiglia alla protezione"**




Consiglio d'Europa

- ✦ **Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**, adottata a Roma il 5 novembre 1955;
- ✦ **Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli**, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996;
- ✦ **Convenzione sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale**, adottata a Lanzarote il 25 ottobre 2007;
- ✦ **Linee guida** del 17 novembre 2010 sulla **giustizia a misura di bambino** del Comitato dei Ministri;
- ✦ Altri atti di «soft law» che toccano direttamente o indirettamente la giustizia civile minorile e familiare;




Unione Europea

- ✦ Titolo XI del Trattato istitutivo della Comunità Europea (TEC), sulla Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù;
- ✦ **Trattato di Lisbona**, approvato il 13 dicembre 2007, che include la **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** (Carta di Nizza);
- ✦ **Convenzione dell'Aja** sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori adottata il 25 ottobre 1980;
- ✦ **Regolamento 2201/2003** relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (Bruxelles II) adottato il 27 novembre 2003;
- ✦ Comunicazione della Commissione europea COM(2006) 367 del 4 luglio 2007, **Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori**;
- ✦ Altri atti che toccano direttamente o indirettamente la giustizia civile minorile e familiare;




La normativa internazionale in materia di giustizia penale minorile



La normativa internazionale in materia di giustizia penale minorile

Articoli della CRC


- ⊕ Art. 37 sui "fanciulli privati di libertà"**
- ⊕ Art. 39 sul "reinserimento sociale dei fanciulli vittime di qualsivoglia forma di violenza"**
- ⊕ Art. 40 sui "fanciulli autori di reato"**



Studio sulle Osservazioni Conclusive del Comitato sui Diritti del Fanciullo sull'ultimo rapporto discusso dagli Stati UE

Il Ministero Federale per la Sicurezza Sociale austriaco, membro del Gruppo Intergovernativo "**L'Europe de l'Enfance**", ha affidato alla rete **ChildONEurope** l'incarico di realizzare uno studio sulle Osservazioni Conclusive del Comitato sui Diritti del Fanciullo sull'ultimo rapporto depositato e discusso dai 27 Stati membri dell'UE più i 2 Stati Candidati (Croazia and Turchia).

In questa cornice, lo scopo dell'analisi comparatistica delle 27 SM + 2 SC era di **identificare gli argomenti più frequenti** esaminati dal Comitato, i **punti di forza e i punti di debolezza** dell'implementazione della CRC nelle politiche degli Stati UE.



Lo studio ha analizzato in profondità la parte relativa alle **principali aree di preoccupazioni e raccomandazioni**, composte da entrambe le informazioni positive e negative e strutturata come segue:

Misure generali di implementazione

- a. Coordinamento e piani d'azione
- b. Disseminazione e training
- c. Sistemi indipendenti di monitoraggio
- d. Raccolta dati

Principi generali

Diritti civili e libertà

Educazione (articoli 28 e 29)


Ambiente familiare

Salute

Misure speciali di protezione

- a. Bambini di strada (articoli 9 e 20)
- b. Minori non accompagnati, rifugiati e richiedenti asilo (articolo 22)
- c. Bambini appartenenti a minoranze o a popolazioni indigene (articolo 30)
- d. Sfruttamento economico (articolo 32)
- e. Abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti (articolo 33)
- f. Sfruttamento sessuale, abuso e tratta (articolo 34)


g. Amministrazione della giustizia minorile (articoli 37, 39 e 40)



Amministrazione della giustizia penale minorile I : articoli 37, 39 e 40 (27 Stati membri UE e 2 Stati candidati UE)

Sono stati identificati **risultati raggiunti?** (12)

- ⊕ **Riforme di legge** sulla giustizia minorile approvate e (12*) o in fase di discussione nei Parlamenti nazionali (4)
- ⊕ L'introduzione di un sistema di **tribunali specializzati sulla giustizia minorile e corsi di formazione** per il personale della giustizia minorile (2)
- ⊕ Specifici positivi passi adottati in alcuni Stati UE per **l'introduzione di:** giustizia riparativa; staff multidisciplinari; interventi con approccio sociale; applicazione di misure alternative come la messa alla prova (probation); misure cautelari personali e servizi sociali minorili; unità per la protezione dei minori; programmi di reinserimento specifico e procedure di denuncia di parte



Amministrazione della giustizia penale minorile II

Quali sono le raccomandazioni principali? (29)



Assicurare l'implementazione piena e l'integrazione delle regole standard della giustizia minorile, in particolare gli articoli 37, 39 e 40 della CRC, così come le Regole di Pechino, di Ryad e le linee guida di Vienna (26)



Per quanto riguarda il diritto e la procedura penali, prendere in considerazione la necessità di **avere accesso all'assistenza legale / la necessità di misure alternative**, inclusa la detenzione preventiva / la necessità di rafforzare la messa alla prova (19)



Assicurare che la privazione di libertà dei minori sia realmente una **misura di ultima istanza** (17*), accompagnata dalla richiesta che sia per il più breve tempo possibile (8), separati dagli adulti in detenzione preventiva e posteriore alla condanna (10)




Necessità di formazione specializzata per il personale di giustizia minorile (12*)



Sviluppare o assicurare politiche ad hoc e procedure indipendenti, accessibili e effettive o meccanismi o servizi informativi (10)




Allocare risorse umane e finanziarie adeguate (7*)




Altri atti internazionali delle Nazioni Unite (soft law)

- ⊕ Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati di libertà, **Regole de L'Havana** (art. 37 CRC);
- ⊕ Regole minime delle Nazioni Unite per l'elaborazione di misure non privative di libertà, **Regole di Tokyo** (art. 37 CRC);
- ⊕ Regole minime Standard delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile, **Regole di Pechino** (art. 40 CRC);
- ⊕ Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza minorile, **Linee guida di Riyadh** (art. 40 CRC);
- ⊕ Linee guida delle Nazioni Unite per l'azione sui minori nel sistema di giustizia penale, **Linee guida di Vienna** (art. 40 CRC);
- ⊕ Altri atti che toccano direttamente o indirettamente la giustizia penale minorile;




Consiglio d'Europa (soft law)

- ✦ Raccomandazione R (87) 20 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri, Le risposte sociali alla delinquenza minorile;
- ✦ Raccomandazione R (88) 6 del 18 aprile 1988 del Comitato dei Ministri, Le reazioni sociali al comportamento delinquenziale dei giovani provenienti dalle famiglie migranti;
- ✦ Raccomandazione R (99) 19 del 15 settembre 1999 del Comitato dei Ministri, La mediazione in materia penale;
- ✦ Raccomandazione R (2000) 20 del 6 ottobre 2000 del Comitato dei Ministri, Il ruolo dell'intervento psicosociale precoce nella prevenzione dei comportamenti criminosi;
- ✦ Raccomandazione R (2003) 20 del 24 settembre 2003 del Comitato dei Ministri, I nuovi modi di trattamento della delinquenza minorile e sul ruolo della giustizia minorile;
- ✦ Raccomandazione CM/R (2008) 11 del 5 novembre 2008 del Comitato dei Ministri, Le regole europee per i minori delinquenti destinatari di sanzioni o misure;
- ✦ **Linee guida** del 17 novembre 2010 sulla **giustizia a misura di bambino** del Comitato dei Ministri;




Unione Europea

- ⊕ Titolo VI del Trattato dell'Unione Europea (TUE), contenente le norme sulla cooperazione di polizia e sulla cooperazione giudiziaria in materia penale (JAI);
- ⊕ Titolo XI del Trattato istitutivo della Comunità Europea (TEC), sulla Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù;
- ⊕ Parere del Comitato economico e sociale europeo (2006/C 110/13) del 15 marzo 2006, **La prevenzione e il trattamento della delinquenza giovanile e il ruolo della giustizia minorile nell'Unione europea;**
- ⊕ Comunicazione della Commissione europea COM(2006) 367 del 4 luglio 2007, **Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori;**
- ⊕ Altri atti che toccano direttamente o indirettamente la giustizia penale minorile;




La giustizia minorile nei Paesi europei



Qualche dato

In materia penale. Da una ricerca del 2005, è merso che l'**Italia** ha il **più basso tasso di delinquenza minorile** rispetto sia ai Paesi dell'UE che agli USA, con **10 autori di reati ogni 1000 soggetti imputabili all'anno** rispetto a **33 in Inghilterra, 43 in Francia e 82 in Germania.**

In materia civile. In **Italia** gli **allontanamenti dei minori** dalle famiglie sono in flessione e in misura nettamente inferiore, ossia il **3xmille della popolazione minorile**, contro il **4xmille in Spagna, il 6xmille in Regno Unito, l'8xmille in Germania e il 9xmille in Francia**, (dati al 31/12/2010).




Austria

✦ **Competenza.** Esistono giudici specializzati in ambito penale, per i minori (dai quattordici ai diciotto anni) e per i giovani adulti (dai diciotto ai ventuno anni). Attualmente si dibatte se tornare al sistema pregresso di un tribunale specializzato – con competenza sia civile che penale - esistito fino al 2003.

✦ **Materia civile.** I giudici della famiglia si occupano delle questioni in materia civile. Vi sono procedure specifiche anche per la materia civile.

✦ **Assistenza legale.** Nelle procedure penali sempre. Nelle procedure civili, normalmente un avvocato non è necessario. Il minore è rappresentato dal servizio per la protezione dell'infanzia. Nei casi gravi si chiede la presenza di un avvocato.




Belgio

✦ **Competenza.** Il Tribunale della famiglia e della gioventù (Tribunal de la famille et de la jeunesse) è stato costituito nel 2013. si tratta di una sezione del Tribunale di prima istanza ed è composto da una Camera « famiglia » che ha accorpato tutte le competenze per la materia civile e da una Camera « gioventù », destinata ai minori a rischio o in conflitto con la legge e che comporta una sezione specifica per i provvedimenti consensuali. (“matière protectionnelle”). Quindi è stata mantenuta la giurisdizione specializzata, ma è ripartita in modo chiaro rispetto alle due competenze: una per la materia penale minorile e l'altra per la materia civile minorile e familiare.

✦ **Materia civile.** I giudici della Camera «famiglia» si occupano delle questioni in materia civile, tra cui: le separazioni e i divorzi, l'esercizio della responsabilità genitoriale e dell'affidamento dei figli, le adozioni e le autorizzazioni al matrimonio di infradiciottenni.

✦ **Assistenza legale.** Nelle procedure penali sempre. Può essere assegnato al minore in qualunque procedura amministrativa o giudiziaria.




Francia

✦ **Competenza.** Esiste un magistrato specializzato, il giudice dei bambini (juge des enfants). È collocato presso il Tribunale di grande istanza e fa parte del Tribunale per i bambini (Tribunal pour enfants). L'organico del Tribunale per i bambini può essere composto da un solo magistrato nelle piccole giurisdizioni di Provincia, mentre fino ad un massimo di 14 magistrati nelle grandi giurisdizioni come a Parigi. Ha una duplice competenza: civile e penale. Il giudice dei bambini interviene in materia penale. È competente per svolgere le indagini preliminari e per giudicare i reati meno gravi (délits) commessi da minori di età inferiore ai 18 anni. Non c'è un'età minima per avviare un procedimento penale. Il giudice deve sempre verificare la "capacità di discernimento" del minore.

✦ **Materia civile.** Il giudice dei bambini ha competenza civile in materia di protezione dell'infanzia (art. 375 e ss del codice civile). Questo magistrato è competente in base al domicilio del minore sia in materia civile che in materia penale.


✦ **Assistenza legale.** In materia penale sempre. In materia civile l'avvocato non è obbligatorio.



Regno Unito I


✦ **Competenza.** Ci sono un Tribunale della gioventù (Youth Court) e un Tribunale della famiglia (Family Court) specializzati. Il Tribunale della gioventù è competente per: tutti i pre-adolescenti (dai dieci ai tredici anni) e gli adolescenti (dai quattordici ai diciassette anni) accusati di aver commesso un reato, sono chiamati a comparire davanti al Tribunale della gioventù se non è stata adottata una misura di “diversion” (misura extragiudiziaria). Le cause per reati che potrebbero essere puniti con la pena della reclusione superiore a due anni sono inviate al Tribunale della corona (Crown Court) per un processo che si svolge prima davanti al giudice della corona e poi davanti ad una giuria. I giudici del Tribunale della corona non sono specializzati, ma durante la loro carriera possono aver avuto qualche esperienza presso un Tribunale della gioventù.

✦ **Materia civile.** Tribunale della famiglia: vi è un sistema unificato specializzato che comprende il Tribunale della famiglia, il Tribunale dei magistrati (Magistrates Court), il Tribunale della contea (County Court) fino alla Sezione della famiglia (Family Division) della Corte suprema (High Court). Tutte le misure di protezione del minore, conosciute come di diritto pubblico, devono essere adottate dal Tribunale dei magistrati. Le misure di diritto privato possono essere adottate da qualunque Tribunale, mentre le questioni di divorzio non sono di competenza del Tribunale dei magistrati.



Regno Unito II

✦ **Assistenza legale.** Nel Tribunale della gioventù gli imputati sono legalmente rappresentati. L'assistenza legale è gratuita per ogni bambino o giovane coinvolto in un procedimento giudiziario. Se un imputato giunge nel Tribunale senza un avvocato, c'è un difensore d'ufficio (Duty Solicitor) disponibile presso il Tribunale. Il difensore può anche (e in alcune circostanze "deve") assistere l'imputato.




Svizzera


✦ **Competenza.** La Svizzera è composta di 26 Cantoni. Sono 25 i Cantoni che hanno un'autorità giudiziaria minorile specializzata (Neuchâtel è l'eccezione) avente competenza penale e varie denominazioni a seconda della lingua (in Svizzera francese: Tribunal des mineurs, Chambre pénale des mineurs e Tribunal de la Jeunesse; in Svizzera tedesca: Jugendgericht e Jugendanwaltschaft; in Svizzera italiana: Magistratura dei minorenni e Tribunale dei minorenni). Circa il 90% dei reati sono giudicati nell'arco di due mesi.

✦ **Materia civile.** Per tutte le questioni rilevanti in materia civile, per esempio le fughe, la violazione dell'obbligo scolastico, ecc. o i comportamenti devianti che non danno luogo a un procedimento penale, o ancora gli abbandoni e i maltrattamenti, l'autorità competente è l'autorità tutelare rappresentata, ad es. nel Cantone di Friburgo, dal giudice di pace.

✦ **Assistenza legale.** L'intervento di un avvocato davanti all'autorità tutelare è poco frequente. La presenza di un difensore in materia penale è divenuta prassi ed è anche obbligatoria in caso di misura cautelare in carcere o di collocamento provvisorio per più di 24 ore.




Le funzioni ricoperte e il mandato dei giudici onorari minorili



I Paesi europei esplorati


- ✦ **Austria**
- ✦ Belgio
- ✦ Croazia
- ✦ Finlandia
- ✦ **Francia**
- ✦ **Germania**
- ✦ Grecia
- ✦ **Italia**
- ✦ **Inghilterra**
- ✦ Lituania
- ✦ Olanda
- ✦ Portogallo
- ✦ **Slovenia**
- ✦ Spagna
- ✦ **Svizzera**
- ✦ **Ungheria**



Paesi europei in cui è prevista la figura di giudice onorario

Giudice onorario/giudice ausiliario/assessore

- ✦ Austria
- ✦ Francia
- ✦ Germania
- ✦ Inghilterra
- ✦ Italia
- ✦ Slovenia
- ✦ Svizzera
- ✦ Ungheria



Le funzioni ricoperte

In materia civile (incluso adozioni e amministrativi)

✦ **Italia**

In materia penale

✦ **Austria**

✦ **Francia**

✦ **Germania**


✦ **Inghilterra**

✦ **Italia**

✦ **Slovenia**

✦ **Svizzera**

✦ **Ungheria**




Le funzioni ricoperte

In materia penale: partecipazione alle udienze e alle decisioni nella fase del processo

Austria

- ⊕ Minori dai 14 ai 18 anni e giovani dai 18 ai 21 anni.
- ⊕ I reati si distinguono in delitti e crimini, a seconda che la pena detentiva prevista sia minore o superiore a 3 anni.
- ⊕ Ex leggi "Strafprozessordnung" e "Geschworenen und Schöffengesetz". Il GO è previsto solo per i crimini.
- ⊕ Per i crimini meno gravi (pena detentiva da 3 a 10 anni) il Tribunale dei minori decide con 2 GT e 2 GO (su colpevolezza e pena).
- ⊕ Per crimini più gravi (pena detentiva superiore a 10 anni) il Tribunale dei minori decide con 8 GO e 3 GT. Gli 8 GO decidono sulla colpevolezza, unitamente ai 3 GT decidono sulla pena da comminare al minore.




Le funzioni ricoperte

In materia penale: partecipazione alle udienze e alle decisioni nella fase del processo

Francia

- ✦ Misure educative dai 10 ai 18 anni, sanzioni penali dai 13 ai 18 anni.
- ✦ Ex legge del 1945, nonché successive riforme (1958 e 1970).
- ✦ Il collegio d'udienza del Tribunale per il bambino è 1 GT e 2 GO (assessori) per tutti i reati.




Le funzioni ricoperte

In materia penale: partecipazione alle udienze e alle decisioni nella fase del processo

Germania

- ✦ Minori dai 14 ai 18 anni e giovani dai 18 ai 21 anni.
- ✦ Ex legge "Jugendgerichtsgesetz" degli anni '30, cui hanno fatto seguito varie riforme (ultima del 29 luglio 2009).
- ✦ Solo per i reati per cui è prevista una pena detentiva da 6 mesi a 10 anni è competente il tribunale dei minori "Jugendschoeffengericht", il cui collegio giudicante è composto da 1 GT e 2 GO.
- ✦ Per i reati per cui è prevista una pena detentiva superiore a 10 anni è competente la Camera minorile "jugendkammer" presso il Tribunale di seconda istanza "Landgericht" (livello provinciale) composto da 3 GT e 2 GO.




Le funzioni ricoperte

In materia penale: partecipazione alle udienze e alle decisioni nella fase del processo

Slovenia

- ⊕ Minori dai 14 ai 18 anni.
- ⊕ Per tutti i reati.
- ⊕ Il collegio d'udienza del Tribunale dei minori è composto da 1 GT e 2 GO (assessori).




Le funzioni ricoperte

In materia penale: partecipazione alle udienze e alle decisioni nella fase del processo

Svizzera (Cantone di Ginevra)


- ✦ Minori dai 10 ai 18 anni e giovani dai 18 ai 21 anni.
- ✦ Per tutti i reati
- ✦ Il collegio d'udienza del Tribunale dei minori è composto da 1 GT e 2 GO (assessori).
- ✦ Partecipa alla decisione sulla quantificazione della pena, mentre in genere la misura educativa o la sanzione penale viene proposta dal GT.



Il mandato

Austria


- ✦ Devono avere formazione specifica (ad es. psicologi, psichiatri, educatori).
- ✦ Durata 1 anno.
- ✦ Il mandato è rinnovabile senza limitazioni.
- ✦ In ogni udienza 1 dei 2 GO deve avere lo stesso sesso dell'imputato.



Il mandato

Francia


- ✦ Devono avere formazione specifica e vengono reclutati tra i soggetti volontari che si sono fatti conoscere per il loro interesse o la loro competenza rispetto alle problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza.
- ✦ Decreto del Ministro della Giustizia.
- ✦ Durata 4 anni (età minima 30 anni).
- ✦ Il mandato è rinnovabile senza limitazioni.
- ✦ In ogni udienza 1 uomo e 1 donna.



Il mandato

Germania


- ⊕ Non è richiesta formazione specifica.
- ⊕ Nomina ex Ministero della Giustizia.
- ⊕ Durata 5 anni.
- ⊕ Non vi sono limiti al numero di mandati.



Il mandato


Svizzera

- ⊕ E' richiesta una formazione specifica (ad es. psicologi, psichiatri, insegnanti ed educatori).
- ⊕ Nomina politica (come per i GT).
- ⊕ Durata 6 anni.
- ⊕ Si può essere rieletti senza limitazioni rispetto al numero di mandati.




Il giudice onorario minorile in Europa

- ⊕ Il giudice onorario minorile **non esiste solo in Italia**, dove però svolge **funzioni molto più ampie** rispetto agli altri Paesi;
- ⊕ E' una funzione con una sua **storia non recente**;
- ⊕ **Partecipa a tutte le udienze penali** nella fase processuale;
- ⊕ **In tutti i procedimenti penali**, indipendentemente dalla tipologia di reato (tranne Austria, Germania e alcuni Cantoni in Svizzera);
- ⊕ **La composizione del collegio è fissa** indipendentemente dalla tipologia di reato (tranne Austria e Germania);
- ⊕ **Nei collegi è in maggioranza** rispetto al giudice togato (tranne in Austria per i reati meno gravi, in Germania per i reati più gravi e in Italia nella fase dell'udienza dibattimentale);
- ⊕ E' un incarico ricoperto da **figure professionali specifiche** individuate e definite (tranne in Germania);
- ⊕ Il mandato, pur essendo sempre **a termine** (da minimo di 1 a massimo di 6 anni), è **rinnovabile senza limitazioni** (tranne in Italia);




Conclusioni



Sezione Europea dell'AIMJF


- ⊕ Molti Stati europei sono confrontati ad una **serie di rapide riforme** che non tengono sufficientemente in considerazione il quadro normativo internazionale ed europeo e l'esigenza di armonizzazione, e con il risultato che la peculiarità della giustizia minorile deve assolutamente essere sottolineata.
- ⊕ Inoltre, diversi Stati sono confrontati con **nuovi problemi di carattere transnazionale** che necessitano di una più ampia visione e cooperazione: migrazioni, minori stranieri non accompagnati, tratta e sfruttamento sessuale di minori, adozione internazionale, separazione e divorzio di coppie di nazionalità diversa con figli, matrimoni forzati e sottrazione di minori sono solo alcuni esempi.
- ⊕ **Creata nel Novembre 2010** a Bologna, dopo gli incontri di Parigi (dicembre 2007), Brescia (ottobre 2008) e Tunisi (aprile 2010).
- ⊕ **Composta da rappresentanti di 11 Stati europei:** Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Irlanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Svizzera.
- ⊕ Ultimo incontro si è tenuto il **18 ottobre 2014** a Bruxelles, Belgio.



La giustizia minorile in Europa

Alcune riflessioni emerse durante gli incontri di Parigi e di Brescia:


- ✦ La riflessione su giurisdizionalizzazione o degiurisdizionalizzazione di alcuni interventi soprattutto in ambito civile, già in atto in diversi Paesi europei;
- ✦ L'orientamento all'attuazione di un sistema che tenga sempre più conto della cosiddetta "giustizia riparativa", ma spesso con riforme su un doppio binario (aggravamento delle pene parallelamente a strumenti di giustizia riparativa);
- ✦ L'allargamento delle competenze che comporta l'insorgere della domanda se occorra uno stesso giudice che segua tutto il percorso di crescita di un stesso minore oppure se occorra, anche in virtù del principio della terzietà del giudice, un giudice differente di fronte ad ogni singola questione civile o penale riguardante lo stesso minore, per uno sguardo sempre nuovo, specifico e specialistico;
- ✦ La riflessione se sia possibile conciliare un riconoscimento della partecipazione della vittima contestualmente ad una misura (ri)educativa nei confronti del minore autore di reato;
- ✦ Infine l'esigenza sentita da tutti i giudici minorili stranieri e già avviata però solo in alcuni Paesi (per esempio in Belgio) in maniera strutturata, della formazione e dell'aggiornamento sia dei giudici minorili (togati e onorari), che degli avvocati e degli operatori della giustizia minorile in senso lato.



La giustizia minorile in Europa

Alcune differenze con il sistema vigente in Italia:


- ✚ la competenza dei giudici minorili che decidono sia in materia civile che in materia penale ma in forma monocratica come per esempio in Belgio, o solo in materia penale ma sempre in forma monocratica come ad esempio in Spagna;
- ✚ l'età dell'imputabilità che per esempio in Svizzera con l'ultima riforma passa da 7 a 10 anni, 8 anni in Scozia, mentre è a 18 anni in Belgio (dove però sono sempre applicabili misure educative anche restrittive della libertà);
- ✚ la materia dell'adozione quasi interamente delegata ad altra autorità giudiziaria e/o amministrativa come in Austria, Belgio, Francia, Spagna e Svizzera.



La giustizia minorile in Europa

I sistemi di giustizia minorile vigenti nei Paesi europei sono ricchi di specificità legate non soltanto alle origini del proprio diritto nazionale (***civil law*** o ***common law***), ma anche alle scelte via via adottate dal legislatore nazionale, non sempre in piena attuazione della normativa internazionale ed europea. Tuttavia va sottolineato che sono stati **valutati positivamente** dalle organizzazioni internazionali:

1. L'esistenza di una **giurisdizione minorile con funzioni esclusive**;
2. La **specializzazione dei giudici minorili**;
3. La **duplice competenza civile e penale** dei giudici minorili;
4. La presenza di **esperti nei collegi giudicanti**.




**Sito AIMJF :
www.aimjf.org**

**Sito International Juvenile Justice
Observatory :
www.oijj.org**

**Sito Interagency Panel on Juvenile
Justice :
www.ipjj.org**

**Sito AIMMF :
www.minoriefamiglia.it**



Grazie per l'attenzione